

PIANO E REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE
AREE PUBBLICHE

(art. 40 L.R.T. 7 Febbraio 2005 n. 28 e successive modifiche e integrazioni)

COMUNE
DI
PONTEDERA
(Provincia di PISA)

Pontedera Aprile 2009

INDICE

Titolo I° - Norme generali	4
Articolo 1 - Ambito di applicazione	4
Articolo 2 - Definizioni	4
Articolo 3 - Finalità del Regolamento	7
Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo	7
Articolo 5 – Osservatorio	8
Articolo 6 - Esercizio dell'attività	8
Articolo 7 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio	9
Articolo 8 - Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante	9
Articolo 9 - Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari	9
Articolo 10 - Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere	10
Articolo 11 - Affidamento in gestione a terzi di fiere e mercati	10
Articolo 12 - Registrazione delle presenze/assenze nei mercati e nelle fiere	10
Articolo 13 - Subingresso	11
Articolo 14 - Compiti degli uffici comunali	11
Articolo 15 – Trasferimento, soppressione di mercati e fiere o istituzione di nuovi posteggi	12
Articolo 16 - Delega	12
Articolo 17 - Durata delle concessioni	13
Articolo 18 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche	13
Articolo 19 - Normativa igienico-sanitaria	13
Articolo 20 - Vendita a mezzo di veicoli	14
Articolo 21 - Variazione del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale	14
Articolo 22 - Cessazione dell'attività	14
Articolo 23 - Orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	15
Articolo 24 - Pubblicità dei prezzi	15
Articolo 25 - Vendite straordinarie e promozionali	15
Articolo 26 - Disposizioni speciali per la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale	15
Titolo II° - Mercati	17
Capo I° - Norme generali	17
Articolo 27 - Norme in materia di funzionamento dei mercati	17
Articolo 28 - Criteri di assegnazione decennale dei posteggi	17
Articolo 29 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi	18
Articolo 30 – Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	19
Articolo 31 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze/assenze	19
Articolo 32 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	19
Articolo 33 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche	21
Articolo 34 - Decadenza del titolo abilitativo per attività commerciale su aree pubbliche	22
Articolo 35 - Subingresso	22
Articolo 36 – Programmazione	22
Articolo 37 – Norme comportamentali dell'attività all'interno dell'area di mercato	23
Articolo 38 – Disposizioni particolari mercato del venerdì	24
a) Area di mercato destinata alla promozione commerciale	24
b) Commissione di mercato	24
Capo II - Individuazione dei mercati	25
Articolo 39 - Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari	25
Articolo 40 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	27

Titolo III° - Fiere	28
Capo I - Norme generali	28
Articolo 41 - Norme in materia di funzionamento delle fiere	28
Articolo 43 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	29
Articolo 44 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze/assenze	30
Capo II - Individuazione delle Fiere	32
Articolo 46 - Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche	32
Articolo 47 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	40
Titolo IV° - Fiere Promozionali	42
Capo I - Norme generali	42
Articolo 48 - Fiere promozionali	42
Articolo 49 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi	42
Articolo 50 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti	43
Articolo 51 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	43
Articolo 52 – Affidamento della gestione	43
Articolo 53 – Fiere promozionali gestite da privati	43
Capo II - Individuazione delle Fiere promozionali	45
Articolo 54 - Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento.....	45
Articolo 55 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	48
Titolo V° - Posteggi fuori mercato	49
Capo I - Norme generali	49
Articolo 56 – Posteggi fuori mercato e criteri di assegnazione decennale dei posteggi	49
Articolo 57 - Decadenza del titolo abilitativo per attività commerciale su aree pubbliche	50
Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato	51
Articolo 58 - Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari.....	51
Articolo 59 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	56
Titolo VI° - Commercio itinerante	57
Articolo 60 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	57
Articolo 61 - Zone vietate.....	57
Articolo 62 – Rappresentazione cartografica	57
Articolo 63 - Determinazione degli orari.....	57
Titolo VII° - Concessione temporanea di aree pubbliche	58
Articolo 64 - Concessioni temporanee per manifestazioni di carattere straordinario	58
Articolo 65 - Attività stagionali.....	58
Titolo VIII° - Norme transitorie e finali	58
Articolo 66 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico.....	59
Articolo 67 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	59
Articolo 68 - Sanzioni.....	59
Articolo 69 - Abrogazione precedenti disposizioni	60
Articolo 70 – Norma di rinvio.....	60
Articolo 71 – Norma transitoria	60
PLANIMETRIE	61

Titolo I° - Norme generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 della Legge Regionale Toscana 7 Febbraio 2005 n. 28 (*Codice del commercio*) e successive modifiche ed integrazioni.

1. Il Regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, riconosciute per legge ai fini della Contrattazione Collettiva Nazionale, e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
2. Il Piano ha validità almeno triennale e può essere aggiornato nelle sue parti con le stesse modalità previste per l'approvazione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
 - b) Per aree pubbliche: i canali, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) Per mercato: l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 40 della L. R.T. 7 Febbraio 2005 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
 - d) Per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto previsto dall'art. 36 del presente regolamento.
 - e) Per posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale.
 - f) Per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio per il commercio su aree pubbliche e soggetto a rilascio della concessione.
 - g) Per fiera: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - h) Per fiera promozionale: la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
 - i) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche:

1. commercio su aree pubbliche in forma itinerante: la dichiarazione di inizio attività al Comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale in caso di società
 2. commercio su aree pubbliche con posteggio: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio.
- j) Per posteggio/giorno: il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
 - k) Per presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
 - l) Per presenze in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
 - m) Per miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
 - n) Per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
 - o) Per posteggio riservato: il posteggio individuato per soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 05/02/92, soggetti di cui alla legge regionale n. 21 del 29/04/08 ed imprenditori agricoli.
 - p) Per settore merceologico: esercizio dell'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE, con eventuale specializzazione merceologica per singolo settore.
 - q) Per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
 - r) Per spuntista: l'operatore che aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
 - s) Per attività stagionali: quelle che si svolgono nell'arco temporale, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
 - t) Per manifestazione commerciale a carattere straordinario: la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra gli operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
 - u) Per luoghi del commercio: le vie, le piazze, le gallerie commerciali, i centri commerciali naturali, le località o le altre porzioni del territorio comunale in cui le funzioni distributive svolgono ruoli significativi per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo in relazione ai sistemi di risorse e di testimonianze dei contesti interessati.
 - v) Per centri commerciali naturali: luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da

Articolo 3 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 40 della L.R.T. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
 - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
 - b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione;
 - c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e/o il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
 - e) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - f) assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio.
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
- b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
- d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5 – Osservatorio

1. Il Comune nell'ambito dell'osservatorio comunale sul commercio e sul terziario commerciale potrà includervi anche il commercio su aree pubbliche allo scopo di:
 - avere il quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche,
 - dare adeguate informazioni ai soggetti economici e alle forze sociali interessate,
 - definire obiettivi di riqualificazione ed ammodernamento e qualificazione del commercio su aree pubbliche ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza.
2. Le informazioni occorrenti per alimentare l'osservatorio saranno acquisite dai diversi uffici comunali e attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti alle attività commerciali.
Saranno organizzate conferenze per diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazioni sull'evoluzione della domanda e dell'offerta per questo canale di vendita.

Articolo 6 - Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società di persone secondo le seguenti tipologie:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, se effettuato su posteggio dato in concessione ed a dichiarazione di inizio attività, presentata al comune, se effettuato in forma itinerante.

4. Nelle aree demaniali non comunali l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata dal comune previo nulla-osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
5. Nel territorio comunale l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell'Unione Europea di provenienza, alle condizioni di cui alla L.R.T. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune.
2. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo quanto previsto al successivo art. 17.
3. Ad uno stesso soggetto possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
 - b) alla partecipazione alle fiere.

Articolo 8 - Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a previa dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società, e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. 40/R/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
 - c) alla partecipazione alle fiere.

Articolo 9 - Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione, qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. 40/R/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Articolo 10 - Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, il comune riserva posteggi ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) da ultimo modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare posteggi:
 - a) ai soggetti di cui alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile);
 - b) agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.

I titolari di posteggi devono comprovare la qualità di produttore agricolo, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia di inizio attività, mediante comunicazione ai sensi del comma 8 dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.

E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, lettera a) non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

Articolo 11 - Affidamento in gestione a terzi di fiere e mercati

1. Il Comune, al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale, attraverso apposito bando, può affidare la gestione di mercati, fiere, fiere promozionali e altre manifestazioni a consorzi, cooperative di operatori, associazioni di categoria od a singoli operatori in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali.
2. Il Comune nel caso in cui abbia affidato in gestione la manifestazione ai soggetti indicati all'art. 48, comma 1, delega al soggetto affidatario l'individuazione degli operatori, secondo le modalità indicate nella convenzione

Articolo 12 - Registrazione delle presenze/assenze nei mercati e nelle fiere

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare l'operatore assegnatario di posteggi temporaneamente vacanti per assenza del concessionario.
3. Le presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio Sviluppo Economico.

4. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante e dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino in apposita autocertificazione redatta nelle forme previste al successivo art. 16. I soggetti devono essere in possesso del titolo abilitativo in originale.

Articolo 13 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al Comune.
3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della L.R.T. n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 14 L.R.T. n. 28/2005 e succ. modif. ed integrazioni ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. La comunicazione di subingresso deve essere effettuata:
 - a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
 - b) entro un anno dalla morte del titolare.
5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
6. Nei casi di cui al comma 5, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della L.R.T. n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora, entro un anno dalla data di decesso del dante causa, il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 della L.R.T. n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
7. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
8. Il subingresso in una autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'art. 38, comma 1, della L.R.T. N. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni, è possibile solo a favore di altro soggetto con gli stessi requisiti.

Articolo 14 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche nelle forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in

ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Articolo 15 – Trasferimento, soppressione di mercati e fiere o istituzione di nuovi posteggi.

1. Per il trasferimento di un mercato, di una fiera ordinaria o promozionale o di un posteggio fuori mercato, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, individua le nuove aree e i relativi posteggi. Ciò avviene previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, come individuate all'art. 1 comma 2. Assegna, quindi, agli operatori il termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'Amministrazione comunale ed i soggetti sopra citati, di fissare termini diversi.

Se i motivi del trasferimento sono dovuti a ragioni di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, vengono assegnati congrui termini per le nuove collocazioni.

2. Qualora il Comune sopprima un mercato, una fiera o i singoli posteggi, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di un altro posteggio nell'ambito del territorio comunale, avente almeno la stessa superficie.

Nel caso di soppressione di singoli posteggi, al titolare è dato un congruo termine per il trasferimento, compatibilmente con l'interesse pubblico.

3. Per l'istituzione dei nuovi posteggi, il servizio preposto al rilascio dell'autorizzazione e della concessione chiede il parere agli uffici comunali competenti in materia urbanistica, ambientale, viabilità e traffico.

Se gli uffici preposti al rilascio del parere non procedono entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, il parere è acquisito come positivo.

4. Per i commi 2 e 3 resta ferma la concertazione con i soggetti di cui al comma 1.

Articolo 16 - Delega

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori.
2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
3. La dichiarazione del dipendente o del collaboratore, in assenza del titolare, deve contenere:
 - a) I dati anagrafici del titolare
 - b) Il codice fiscale/partita Iva del titolare
 - c) Il numero di iscrizione al registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione
 - d) L'oggetto della dichiarazione
 - e) I dati anagrafici del dipendente o collaboratore

- f) L'indicazione della tipologia del rapporto esistente tra titolare e soggetto che lo sostituisce
- 4 La dichiarazione di cui al punto 2) è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune dell'attività di vigilanza e controllo

Articolo 17 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e sono rinnovate tacitamente.
2. Qualora il l'Amministrazione Comunale, con apposito e motivato atto, disponga di non procedere al rinnovo della concessione decennale, alla sua scadenza, è tenuta a darne notifica al concessionario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione è vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 18 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo, di norma, non inferiore a 2,2 mt.
3. Tutte le attrezzature debbono essere allineate ed in condizioni decorose. Gli operatori dovranno tenere costantemente pulito lo spazio loro assegnato e quello circostante. A fine attività di vendita gli operatori dovranno lasciare pulita l'area e conferire i rifiuti negli appositi contenitori nel rispetto di specifiche disposizioni.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
6. Nei casi di forza maggiore, accertati dall'organo di controllo (ad esempio: peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico ecc.) all'operatore è consentito lasciare l'area senza che sia ritenuto assente.
7. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, trascorso l'orario prefissato per il montaggio.

Articolo 19 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.
2. Ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività sarà dotata dei necessari servizi

igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

Articolo 20 - Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
2. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Articolo 21 - Variazione del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale, e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione, e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività.
2. Nella comunicazione delle variazioni societarie, di cui al comma 1, nonché della modifica della persona in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 14 della L.R.T. n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto interessato dovrà dichiarare:
 - a) I dati anagrafici
 - b) Il codice fiscale/partita Iva
 - c) Il numero di iscrizione al registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione
 - d) L'oggetto della comunicazione
 - e) In caso di variazione del legale rappresentante: le generalità del nuovo rappresentante e del precedente
 - f) In caso della variazione di denominazione, ragione sociale o della tipologia societaria: indicare la precedente e la nuova denominazione, ragione sociale o della tipologia societaria
 - g) In caso di variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 14 della L.R.T. n. 28/2005, e successive modifiche ed integrazioni: le generalità del soggetto ed i requisiti professionali posseduti.

Articolo 22 - Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso e/o itinerante è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.

Articolo 23 - Orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, il comune definisce gli orari per l'attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l'attività in forma itinerante, coordinandoli con quelli del commercio al dettaglio in sede fissa.

Articolo 24 - Pubblicità dei prezzi

1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. E' consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico solo per il tempo strettamente necessario all'allestimento dell'esposizione o alla preparazione del posteggio.
3. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore, è sufficiente l'uso di un unico cartello.
4. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 1.
5. Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
6. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto, per quanto concerne le bevande e gli alimenti, mediante esposizione di apposita tabella.

Articolo 25 - Vendite straordinarie e promozionali

1. La disciplina di tali vendite è regolata dalla L.R.T. n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 88 fino all'art. 96.

Articolo 26 - Disposizioni speciali per la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale

1. Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, il comune può sottoporre l'attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività merceologiche incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree.
2. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, può definire programmi di qualificazione della rete commerciale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) l'organizzazione funzionale dei centri commerciali naturali, sulla base dei seguenti requisiti minimi:
 - 1) associazione delle imprese interessate;
 - 2) definizione e realizzazione di attività, iniziative e funzioni coordinate con il metodo della governance cooperativa tra pubblico e privato, anche per il contenimento dei prezzi;
 - b) la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, anche valutando gli impatti ed i ruoli delle attività

- commerciali sul contesto socio-economico e territoriale interessato;
- b) lo svolgimento di attività di formazione degli operatori commerciali, per accrescere la qualità dei servizi resi all'utenza;
 - c) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;
 - d) la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;
 - e) la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio.
3. Il comune può definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane e possono altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.
 4. Il comune può promuovere accordi con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane.
 5. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, può promuovere intese e accordi con le strutture della media e grande distribuzione per realizzare azioni ed iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree territoriali interessate da fenomeni di rarefazione del servizio commerciale.

Titolo II° - Mercati

Capo I° - Norme generali

Articolo 27 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato, come definito all'art. 2, lettera c), del presente regolamento, è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art. 40, comma 8, della L.R.T. n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 28 - Criteri di assegnazione decennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 34 della L.R.T. n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune esamina le domande pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione decennale sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei sotto elencati criteri:
 - Maggior numero di presenze maturate nel mercato. (Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a titoli abilitativi diversi);
 - A parità di anzianità di presenze verrà tenuto conto:
 - ☒ a) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di inizio di attività relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche, quale risulta dal registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
 - ☐ b) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di arrivo al Comune della domanda se consegnata a mano, oppure riferito alla data di spedizione se inviata con lettera raccomandata A/R
2. Al fine di redigere la graduatoria, il Comune fa pervenire al B.U.R.T. per la pubblicazione, il bando comunale con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione con esclusione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali.
3. Il bando di cui al comma 2, una volta approvato, deve essere inviato dal comune, entro il 31 Gennaio, o il 30 Aprile, o il 31 Luglio o il 31 Ottobre di ogni anno, alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, che provvederà alla pubblicazione, entro i trenta giorni successivi.
4. Il bando comunale deve contenere:
 - a) L'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione, le caratteristiche di ciascun posteggio e la motivazione dell'eventuale inserimento dello stesso in un mercato di nuova istituzione;
 - b) L'elenco dei posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap di cui alla L. n. 104 del 05/02/1992, e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) L'eventuale elenco dei posteggi riservati ai soggetti di cui alla L.R.T. n. 21 del 29/04/2008, se trattasi di mercati di nuova istituzione;
 - d) L'eventuale elenco dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
 - e) L'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche dei posteggi,

inserendo, tramite bando, specializzazioni merceologiche che favoriscano la pluralità dell'offerta al consumatore. Nel caso di affidamento del posteggio per specializzazione, l'aggiudicatario è tenuto tassativamente a rispettare, pena la decadenza dei titoli abilitativi, la specializzazione merceologica attribuita al posteggio medesimo.

- f) Le modalità e i termini di presentazione delle domande
 - g) Il termine entro il quale il Comune redige le graduatorie.
 - h) I criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati
5. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie, sulla base delle priorità stabilite al successivo articolo. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.
 6. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi riservati ai sensi di legge.

Articolo 29 - Criteri di variazione per migloria e scambio di posteggi

1. Il Comando di Polizia Municipale fornisce settimanalmente all'Ufficio Sviluppo Economico un rendiconto delle presenze ai mercati.
2. Accertata la vacanza dei posteggi, nei casi di decadenza e/o revoca, il Comune provvede all'emissione del bando per migloria. Il bando è affisso all'Albo Pretorio e adeguatamente pubblicizzato.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto devono rivolgere domanda scritta al Comune, nei termini indicati nel bando.

I criteri per la migloria del posteggio sono nell'ordine i seguenti:

- a. maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - b. A parità di anzianità di presenze verrà tenuto conto:
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di arrivo al Comune della domanda se consegnata a mano, oppure riferito alla data di spedizione se inviata con lettera raccomandata A/R
 - c. rispetto, per effetto della migloria e della relativa nuova assegnazione di posteggio, delle specializzazioni merceologiche eventualmente previste nel mercato.
4. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica della superficie originariamente concessa, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvede, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 30 – Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Per motivi di pubblico interesse, da verificare in sede di concertazione, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
 - con l'individuazione di un posteggio nell'ambito dello stesso Comune, d'intesa con l'operatore;

Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 31 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze/assenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro le ore stabilite relativamente ai vari mercati istituiti o da istituire, in caso contrario verrà considerato assente.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
3. Nei casi di forza maggiore, accertati dall'organo di controllo (ad esempio: peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico ecc.) all'operatore è consentito lasciare l'area senza che sia ritenuto assente.
4. Le assenze degli operatori assegnatari, nei mercati anticipati, posticipati e straordinari non sono conteggiate.

Articolo 32 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati, è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato, dal Comune tramite il Comando di Polizia Municipale, sulla base di apposite graduatorie redatte secondo i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse;
 - b) a parità di anzianità di presenze:
 - ❖ anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di inizio di attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, quale risulta dal registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente;
 - ❖ ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di arrivo al Comune.

2. Al 31/12 di ogni anno decadono, dalle graduatorie sopra indicate gli operatori che hanno maturato meno di quattro presenze nei tre anni solari precedenti, salvo gli operatori che hanno iniziato l'attività di spuntista nel mercato di riferimento negli ultimi due anni del triennio considerato.
3. Per lo "spuntista" sono oggetto di non ammissione all'assegnazione del posteggio:
 - a. mancata esibizione del titolo abilitativo in originale
 - b. mancata dimostrazione del pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico in relazione ad assegnazioni di posteggi in mercati ordinari o straordinari precedenti
4. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato sia esso ordinario, straordinario, anticipato o posticipato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
5. Il Comune, tramite gli operatori di vigilanza, provvede a annotare in apposito registro le presenze che ciascun operatore matura nel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio Sviluppo Economico.
6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario.
7. Per ogni mercato istituito sono stabilite le modalità, gli orari e le disposizioni per il regolare svolgimento dello stesso come di seguito indicato:

A) MERCATO DEL VENERDI'

- ❖ L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune tramite il Comando di Polizia Municipale per la sola giornata di svolgimento del mercato, sulla base di apposite graduatorie come di seguito specificate:
 - settore alimentare
 - settore non alimentare
 - posteggi riservati ai portatori di handicap settore non alimentare
 - posteggi riservati ai portatori di handicap settore alimentare
 - posteggi riservati ai produttori diretti
 - posteggi riservati ai produttori diretti biologici
- ❖ Gli operatori "spuntisti" iscritti nell'apposita graduatoria, dovranno presentarsi personalmente o mediante persona delegata nelle forme di legge, con l'originale della propria autorizzazione, dalle ore 07,30 alle ore 08,00, per far annotare la presenza al personale della Polizia Municipale incaricato, presso l'ufficio ubicato in prossimità dell'accesso all'area di mercato, lungo la via T.Romagnola. Dalle ore 08,15, dopo la rilevazione degli operatori assenti, saranno assegnati i posteggi risultati vacanti;
- ❖ Agli operatori "spuntisti", titolari di più autorizzazioni e conseguenti posizioni nella graduatoria, sarà riconosciuta la presenza solo per le posizioni effettivamente esercitabili dallo stesso titolare o dalla persona da lui delegata nelle forme di legge, ed indipendentemente dal fatto che siano o meno risultati assegnatari di posteggio;
- ❖ L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata in via prioritaria a soggetti aventi gli stessi requisiti e desunti dall'apposita graduatoria. In caso di assenza di tali operatori i

posteggi riservati potranno essere assegnati temporaneamente a commercianti del settore non alimentare desunti dall'apposita graduatoria.

- ❖ L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, con specializzazione biologica, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata in via prioritaria a soggetti aventi gli stessi requisiti e desunti dall'apposita graduatoria. In caso di assenza potranno essere assegnati a produttori diretti desunti dall'apposita graduatoria.
- ❖ L'assegnazione del posteggio riservato al settore non alimentare con specializzazione "avicoli", occasionalmente libero o non assegnato, in caso di assenza del titolare, è effettuata in via prioritaria a soggetti aventi gli stessi requisiti e desunti dall'apposita graduatoria. In caso di assenza di tali operatori il posteggio riservato potrà essere assegnato temporaneamente a commercianti del settore non alimentare desunti dall'apposita graduatoria.
- ❖ L'assegnazione del posteggio relativo al settore alimentare, riservato ai portatori di handicap, occasionalmente libero o non assegnato, è effettuata in via prioritaria a soggetti aventi gli stessi requisiti e desunti dall'apposita graduatoria. In caso di assenza di tali operatori il posteggio riservato potrà essere assegnato temporaneamente a commercianti del settore alimentare desunti dall'apposita graduatoria.

B) MERCATO DEL SABATO:

- ❖ Gli operatori "spuntisti", iscritti nell'apposita graduatoria, dovranno presentarsi personalmente o mediante persona delegata nelle forme di legge, con l'originale della propria autorizzazione, entro le ore 14,30, per far annotare la presenza al personale della Polizia Municipale incaricato, presso il Comando ubicato all'interno del palazzo comunale
- ❖ L'assegnazione del posteggio relativo al settore alimentare, riservato ai portatori di handicap, occasionalmente libero o non assegnato, è effettuata in via prioritaria a soggetti aventi gli stessi requisiti e desunti dall'apposita graduatoria. In caso di assenza di tali operatori il posteggio riservato potrà essere assegnato temporaneamente a commercianti del settore alimentare desunti dall'apposita graduatoria.

Articolo 33 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.
2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
 - a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della L. n. 104/1992 e dall'articolo 42 del D.L. n. 151/2001.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo

cumulativo di quindici mesi.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

Articolo 34 - Decadenza del titolo abilitativo per attività commerciale su aree pubbliche

1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato decadono:
 - a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 della LR 28/2005 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) qualora l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio di attività, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga non superiore a mesi 6 (sei), per comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza termine;
 - c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 33.
 - d) mancato pagamento del canone dovuto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento COSAP.
Sarà ritenuto inadempiente l'operatore che non abbia provveduto al pagamento del canone annuale entro 30 giorni successivi alla scadenza dell'ultima rata prevista.
La decadenza, causa mancato pagamento del canone dovuto, non esime dal recupero crediti come da regolamento COSAP.
2. I giustificativi delle assenze devono pervenire al Comune con lettera di accompagnamento debitamente sottoscritta entro 10 giorni dal verificarsi dall'evento. In caso di inoltro tardivo il giustificativo è considerato nullo.
3. Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza/revoca fissando un termine per eventuali contro deduzioni decorso il quale provvede all'adozione del prescritto provvedimento.
4. Resta salva la facoltà di revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico. In tal caso si applica l'art. 30 del presente Regolamento.

Articolo 35 - Subingresso

1. Le modalità di subingresso sono stabilite dall'art. 13 del presente Regolamento.
2. Il responsabile del servizio provvede ad integrare, definire, precisare con propri atti la relativa modulistica nel rispetto della normativa vigente dandone opportuna pubblicità.
3. Resta fermo quanto stabilito dal Regolamento COSAP all'art. 34 "Versamento Canone" che in caso di trasferimento in proprietà e/o gestione dell'attività il canone annuale dovrà essere interamente corrisposto dall'operatore cedente prima dell'effettivo trasferimento.

Articolo 36 – Programmazione

1. I mercati straordinari, anticipati o posticipati, sono programmati entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno, di norma, con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.

Articolo 37 – Norme comportamentali dell'attività all'interno dell'area di mercato

1. E' fatto divieto agli operatori di lasciare rifiuti sul suolo durante e al termine delle operazioni di mercato. I rifiuti dovranno essere immessi nei sacchi che saranno forniti in dotazione e depositati negli appositi contenitori predisposti nell'isola ecologica posta nel parcheggio a margine dell'area di mercato.
2. Gli operatori del settore alimentare che, a causa della notevole produzione di rifiuti, non possono far uso dei sacchi, dovranno inserire direttamente i loro rifiuti, separati per qualità, negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, che saranno loro messi a disposizione all'interno della stessa isola ecologica.
3. I commercianti con posteggio assegnato lungo il perimetro esterno, lati longitudinali paralleli alla via Tosco Romagnola e alla zona di parcheggio interna, dovranno esercitare esclusivamente con le strutture di vendita rivolte all'interno del mercato. Non sono ammesse su tali lati, strutture di qualsiasi genere che consentano l'esercizio del commercio anche sul lato esterno.
4. Le strutture e i banchi di vendita degli operatori commerciali, dovranno essere collocate interamente all'interno dei posteggi assegnati così come delimitati da appositi segni e chiodi stradali. E' ammessa la sporgenza, sul fronte della struttura di vendita, di tende in elevazione di altezza non inferiore a m. 2,50 da terra.
5. E' fatto obbligo di occupare il posteggio con le strutture di vendita, i banchi e gli automezzi, siano essi solo mezzi di trasporto delle merci o parte integrante delle strutture di vendita. E' fatta eccezione per le strutture cosiddette "Scarrabili" che potranno essere utilizzate a condizione che sia rispettato quanto indicato al precedente punto 3 e la collocazione sul posteggio avvenga non oltre le ore 07,00, con allontanamento del mezzo trasportatore negli appositi spazi di parcheggio fuori dall'area di mercato.
6. E' fatto divieto d'uso di generatori di energia elettrica. Gli operatori commerciali che necessitano dell'erogazione dell'energia elettrica, dovranno servirsi obbligatoriamente degli appositi allacciamenti situati all'interno dell'area di mercato, previo pagamento dei relativi consumi al titolare della fornitura. La stessa fornitura sarà immediatamente sospesa al commerciante moroso al quale sarà inoltre comminata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino a tre giorni di mercato, comunque fino alla regolarizzazione del pagamento dovuto.

L'uso dei generatori potrà essere consentito, di volta in volta, in caso di mercati straordinari con effettuazione per l'intera giornata.

7. Al fine di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, agli operatori commerciali del settore alimentare frutta e verdura, è vietato far manipolare dai propri clienti le merci esposte. Tale manipolazione sarà consentita a condizione che gli stessi operatori mettano a disposizione dei clienti appositi guanti ed espongano al pubblico un cartello di dimensioni non inferiori a cm.50x40 riportante la scritta: "Per la manipolazione della merce è obbligatorio l'uso dei guanti".

Articolo 38 – Disposizione particolari mercato del venerdì**a) Area di mercato destinata alla promozione commerciale**

1. L'area di mercato destinata a promozione commerciale, distinta da numero 4 spazi di mq 36 ciascuno, è data in concessione ad imprese/ditte per un massimo di n. 12 mercati nell'arco di un anno, con il limite di n. 4 mercati consecutivi e l'intervallo di n. 4 mercati.
2. Il singolo spazio assegnato, può essere frazionato fino ad un terzo della superficie indicata.
3. Non potranno essere contemporaneamente presenti più di 4 ditte espositrici.
4. La concessione è sottoposta a canone COSAP.

b) Commissione di mercato

1. Per il mercato del venerdì è data facoltà agli operatori di istituire apposita Commissione con competenze propositive e consultive sulle diverse problematiche relative alla gestione delle attività all'interno del mercato stesso, su materie non oggetto di concertazione.
2. Tale Commissione sarà composta da n. 7 membri di cui n. 2 rappresentanti del settore alimentare e n. 5 del settore non alimentare.
3. La durata della Commissione è pari, di norma, alla durata della validità del Piano del Commercio salvo diverse disposizioni previste dal Disciplinare di cui al successivo comma 5.
4. I componenti della Commissione sono eletti dagli operatori titolari di posteggio nel mercato stesso.
5. Le modalità per l'elezione dei componenti e il funzionamento della commissione sono definite da un apposito disciplinare proposto dalle Associazioni di categoria e recepito dall'Amministrazione Comunale con apposito atto dirigenziale.

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 39 - Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. MERCATO DEL VENERDI'

a) **svolgimento** del mercato: **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **VENERDI'**

b) **ubicazione**: **Piazza del Mercato**

c) **superficie** complessiva dei posteggi: **8.834** mq

d) **totale posteggi**: n.**237** di cui:

- n.**25** per titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare, di cui 1 riservato ai portatori di handicap
 - n.**199** per titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare di cui **n. 5 riservati** ai portatori di handicap (art. 38, comma 1, L.R.T. 7 Febbraio 2005 n. 28 e succ. modifiche e integrazioni) e **n. 1** con specializzazione merceologica: "avicolo".
 - n.**13** riservati ai produttori agricoli (art. 38, comma 2, lett. b, L.R.T. 7 Febbraio 2005 n. 28 e succ. modifiche e integrazioni) di cui n. **2** con specializzazione merceologica "prodotti biologici" e n. **1** con specializzazione merceologica "avicolo"
- e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

f) **Orario**:

L'accesso degli operatori alle aree del mercato è consentito **dalle ore 5,30**.

L'orario di vendita è stabilito **dalle ore 07,30 alle ore 13,30**

Saranno considerati assenti gli operatori che non hanno occupato il proprio posteggio entro le ore 08,00.

Le operazioni di montaggio delle strutture e dei banchi di vendita dei commercianti a posto fisso, dovranno essere portate a termine **entro le ore 08,30**.

Per gli operatori riservisti il termine è per le ore 08,45.

Le operazioni di smontaggio non potranno iniziare prima **delle ore 13,00**, fatta eccezione per i posteggi con specializzazione merceologica "Avicoli" per i quali le operazioni di smontaggio potranno iniziare a partire dalle ore 12,00

2. MERCATO DEL SABATO**a) svolgimento del mercato: OTTOBRE-MAGGIO**Cadenza : **SETTIMANALE**Giornata svolgimento **SABATO POMERIGGIO****b) ubicazione : VIA VERDI – CORSO MATTEOTTI (LATO CHIESA DEL CROCIFISSO)****c) superficie complessiva dei posteggi: 103,5 mq****d) totale posteggi: n. 4 di cui:**

- n. **2** per titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore alimentare e non alimentare ubicati in Via Verdi
- n. **1** per titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore alimentare e non alimentare ubicati in Corso Matteotti (lato Chiesa del Crocifisso)
- n. **1** riservato ai soggetti portatori di handicap (art. 38, comma 1, L.R.T. 7 Febbraio 2005 n. 28 e succ. modifiche e integrazioni) titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore alimentare e non alimentare, ubicato in Via Verdi

e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

f) Orario:L'orario di vendita è :**dalle ore 14.30 alle ore 20.00**Le operazioni di montaggio devono terminare entro le ore **14.30**

Saranno considerati assenti gli operatori che non hanno occupato il proprio posteggio entro le ore 14,30.

Orario di spunta: **dalle ore 14.30**Le operazioni di carico non potranno iniziare prima delle **ore 20.00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 1 (una) ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro 1 (una) ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi.

E' fatto divieto agli operatori di lasciare rifiuti sul suolo durante e al termine delle operazioni di mercato

Articolo 40 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta alla circolazione veicolare con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con contestuale divieto di sosta con rimozione dei veicoli, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti per ogni singolo mercato.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e ai pedoni.

Titolo III° - Fiere

Capo I - Norme generali

Articolo 41 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 del presente regolamento.
2. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore valutati dall'organo di controllo (ad esempio: peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico ecc.) è considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 42 - Criteri e modalità per l'assegnazione decennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 34 della L.R.T n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune esamina le domande pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione decennale sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei sotto elencati criteri:
 - Maggior numero di presenze maturate nella fiera. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a titoli abilitativi diversi;
 - A parità di anzianità di presenze verrà tenuto conto:
 - ☒ a) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di inizio di attività relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche, quale risulta dal registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
 - ☐ b) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di arrivo al Comune della domanda se consegnata a mano, oppure riferito alla data di spedizione se inviata con lettera raccomandata A/R
2. Al fine di redigere la graduatoria, il Comune fa pervenire al B.U.R.T., per la pubblicazione, il bando comunale con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione con esclusione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali.
3. Il bando di cui al comma 2, una volta approvato, deve essere inviato dal comune, entro il 31 Gennaio, o il 30 Aprile, o il 31 Luglio o il 31 Ottobre di ogni anno, alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, che provvederà alla pubblicazione, entro i trenta giorni successivi.
4. Il bando comunale deve contenere:
 - a) L'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione, le caratteristiche di ciascun posteggio e la motivazione dell'eventuale inserimento dello stesso in un mercato di nuova istituzione;
 - b) L'elenco dei posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap di cui alla L. n. 104

del 05/02/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

- c) L'eventuale elenco dei posteggi riservati ai soggetti di cui alla L.R.T. n. 21 del 29/04/2008, se trattasi di fiere di nuova istituzione;
 - d) L'eventuale elenco dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
 - e) L'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, per l'individuazione delle quali si deve fare riferimento a quelle già esistenti, inserendo, tramite bando, specializzazioni merceologiche che favoriscano la pluralità dell'offerta al consumatore. Nel caso di affidamento del posteggio per specializzazione del posteggio, l'aggiudicatario è tenuto tassativamente a rispettare, pena la decadenza dei titoli abilitativi, la specializzazione merceologica attribuita al posteggio medesimo.
 - f) Le modalità e i termini di presentazione delle domande;
 - g) Il termine entro il quale il Comune redige le graduatorie;
 - h) I criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
5. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del fiera, concessionari di posteggio, per le miglorie, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi, di cui al comma 1. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.
 6. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi riservati ai sensi di legge.
 7. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.
 8. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.
 9. Nel caso in cui si verificano variazioni nell'area in cui sono ubicati i posteggi, che implicino uno spostamento degli stessi, rispetto alle planimetrie predisposte e relative alle varie fiere, gli operatori sono chiamati per ordine di graduatoria alla scelta del nuovo posteggio, fermo restando il rispetto dell'assegnazione originaria, nel caso in cui le variazioni non siano stabili.

Articolo 43 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, o comunque in attesa di assegnazione, è effettuata per tutta la durata della fiera dal Comune, tramite il Comando di Polizia Municipale, sulla base di apposite graduatorie redatte secondo i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze maturate nella fiera. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse;
 - b) a parità di anzianità di presenze:

- ❖ anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di inizio di attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, quale risulta dal registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente;
- ❖ ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di arrivo al Comune.

In particolare la graduatoria sarà formulata sulla base delle domande presentate dagli operatori, in carta libera, da far pervenire all'Amministrazione come sotto specificato:

- Fiera di San Luca: entro il 30 Aprile di ogni anno o spedite entro la stessa data con raccomandata A/R
 - Fiera di Natale: entro il 30 Agosto di ogni anno o spedite entro la stessa data con raccomandata A/R
 - Altre Fiere: almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione
3. L'assegnazione dei posteggi riservati di cui all'art. 10 del presente Regolamento occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
 4. La presenza effettiva in una fiera sarà computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato per tutta la durata della fiera, o comunque dalla data di assegnazione del posteggio.
 5. Gli operatori "spuntisti" iscritti nelle apposite graduatorie, dovranno presentarsi personalmente o mediante persona delegata nelle forme di legge, con l'originale della propria autorizzazione, entro le ore 08,00, a far annotare la presenza al personale della Polizia Municipale incaricato, presso l'area di fiera. Dalle ore 08,15, dopo la rilevazione degli operatori assenti, saranno assegnati i posteggi risultati vacanti.
 6. Agli operatori "spuntisti", titolari di più autorizzazioni e conseguenti posizioni nelle graduatorie, sarà riconosciuta la presenza solo per le posizioni effettivamente esercitabili dallo stesso titolare o dalla persona da lui delegata nelle forme di legge.
 7. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori diretti, temporaneamente vacanti o non assegnati, in assenza di operatori presenti alla spunta con gli stessi requisiti, potranno essere assegnati rispettivamente ad operatori commerciali su aree pubbliche del settore non alimentare ed ad operatori commerciali su aree pubbliche del settore alimentare desunti dalle apposite graduatorie.
 8. Nel caso in cui, dopo l'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti agli operatori inseriti nelle apposite graduatorie sopra indicate, dovessero rimanere ulteriori posteggi vacanti, gli operatori di vigilanza provvederanno all'assegnazione degli stessi, procedendo alla spunta tra gli operatori non iscritti nella graduatoria ed in regola con i titoli abilitativi previsti per l'esercizio della attività nonché dell'iscrizione al registro delle imprese.

Detta "spunta" è effettuata in base alla anzianità di iscrizione al Registro Imprese.

Articolo 44 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze/assenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera al posteggio assegnato entro le ore stabilite relativamente alle varie fiere istituite o da istituire, in caso contrario verrà considerato assente.
2. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione all'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata della manifestazione

Articolo 45 – Decadenza del titolo abilitativo e della concessione decennale di posteggio

1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nella fiera decadono:
 - a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 della LR 28/2005 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 33.
I giustificativi delle assenze devono pervenire al Comune con lettera di accompagnamento debitamente sottoscritta entro 20 giorni dal verificarsi dall'evento. In caso di inoltramento tardivo il giustificativo è considerato nullo.
 - c) mancato pagamento del canone dovuto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento COSAP.
Sarà ritenuto inadempiente l'operatore che non abbia provveduto al pagamento del canone annuale entro la scadenza prevista per il pagamento del relativo canone.
La decadenza causa mancato pagamento del canone dovuto, non esime dal recupero crediti come da regolamento COSAP.
2. Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza/revoca fissando un termine per eventuali controdeduzioni decorso il quale provvede all'adozione del prescritto provvedimento.
3. Resta salva la facoltà di revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico.

Capo II - Individuazione delle Fiere

Articolo 46 - Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

1. La Fiera denominata: FIERA DI S.LUCA

Svolgimento: GIOVEDI' E DOMENICA SUCCESSIVI AL PRIMO MERCOLEDI' DOPO S.LUCA

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) **ubicazione: VIALE ITALIA, VIA INDIPENDENZA, P.ZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA**

b) superficie complessiva dei posteggi: **5.871,5** mq.

c) numero totale posteggi: **186**, di cui:

- n. **183** per titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare di cui n. 1 (mq 2) con specializzazione merceologica: "palloncini e zucchero filato"
- n. **3** riservati ai soggetti portatori di handicap (art. 38, comma 1, L.R.T. 7 Febbraio 2005 n. 28 e succ. modifiche e integrazioni)
- n. **3** riservati ai produttori agricoli (art. 38, comma 2, lett. b, L.R.T. 7 Febbraio 2005 n. 28 e succ. modifiche e integrazioni)

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

Orario:

Orario di vendita **dalle ore 9.00 alle ore 20.00**, con apertura facoltativa **dalle 20.00 alle 23.00**

E' fatto divieto di occupare i posteggi prima **delle ore 7.00**

Le operazioni di montaggio non potranno avvenire prima **delle ore 8.00**

Saranno considerati assenti gli operatori che non hanno occupato il proprio posteggio entro le ore 08,00

Orario di spunta: **dalle ore 8.00**

Le operazioni di smontaggio, dovranno concludersi entro **le ore 24.00**

Entro 1 (una) ora dal termine dell'orario di vendita, salvo casi di forza maggiore, le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori o smaltita direttamente dagli operatori.

2. La Fiera denominata: FIERA DI S.LUCA - ZONA LUNA PARK

Svolgimento: CONCOMITANTE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

OBBLIGATORIETA' DI PAGAMENTO: DALLA PRIMA DOMENICA DOPO S. FAUSTINO ALL'ULTIMA DOMENICA DELLA FIERA; NEGLI ALTRI GIORNI IN BASE ALLA PRESENZA EFFETTIVA.

OBBLIGATORIETA' DI PRESENZA: 5 (CINQUE) GIORNI, DI CUI: SABATO E DOMENICA PRECEDENTI E GIOVEDI', SABATO E DOMENICA DELLA SETTIMANA DELLA FIERA DI S.LUCA

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) **ubicazione: PIAZZA DEL MERCATO**

b) **superficie** complessiva dei posteggi: **928** mq.

c) **numero totale posteggi: 25**, per titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare di cui **n. 2** (mq 2) con specializzazione merceologica: "palloncini e zucchero filato" individuati ai due ingressi del parco

Specializzazioni merceologiche : somministrazione di alimenti e bevande, palloncini, dolciumi, giocattoli.

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

Orario:

Orario di vendita **dalle 9.00 ore alle 20.00**, con facoltà di proroga fino **alle ore 23.00**

Orario obbligatorio di vendita: dalle ore 15.00 alle ore 20.00

Saranno considerati assenti gli operatori che non hanno occupato il proprio posteggio entro le ore 15,00

Orario di spunta : **ore 15.00** presso l'ufficio ubicato in prossimità dell'accesso all'area di fiera, lungo la Via T.Romagnola

Le operazioni di montaggio non potranno avvenire prima **delle ore 8.00**

Le operazioni di smontaggio, dovranno concludersi entro **le ore 24.00**.

E' facoltà degli operatori sostare con la struttura di vendita nell'area assegnata oltre l'orario previsto per l'operazioni di smontaggio a condizione che gli stessi intendano svolgere l'attività di vendita nel giorno successivo.

In alternativa entro 1 (una) ora dal termine dell'orario di vendita, salvo casi di forza maggiore, le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori.

E' fatto divieto d'uso di generatori di energia elettrica. Gli operatori commerciali che necessitano dell'erogazione dell'energia elettrica, dovranno servirsi obbligatoriamente degli appositi allacciamenti situati all'interno dell'area di fiera, previo pagamento dei relativi consumi a titolare della fornitura.

3. La Fiera denominata: **FIERA DI S.LUCA CENTRO CITTADINO**

Svolgimento: CONCOMITANTE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

OBBLIGATORIETA' DI PAGAMENTO: DALLA PRIMA DOMENICA DOPO S. FAUSTINO ALL'ULTIMA DOMENICA DELLA FIERA; NEGLI ALTRI GIORNI IN BASE ALLA PRESENZA EFFETTIVA.

OBBLIGATORIETA' DI PRESENZA: 5 (CINQUE) GIORNI, DI CUI: SABATO E DOMENICA PRECEDENTI E GIOVEDÌ, SABATO E DOMENICA DELLA SETTIMANA DELLA FIERA DI S.LUCA

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) **ubicazione:**PIAZZA CADUTI DI CEFALONIA, VIALE ITALIA, PIAZZA ANDREA DA PONTEDERA, LARGO DANTE, , VIALE R. PIAGGIO, PIAZZA UNITA' D'ITALIA,

b) **superficie** complessiva dei posteggi: **360** mq.

c) **numero totale posteggi:** **9** per titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare

Specializzazioni merceologiche : somministrazione di alimenti e bevande, palloncini, dolci, giocattoli.

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

Orario:

Orario di vendita **dalle 9.00 ore alle 20.00**, con facoltà di proroga fino **alle ore 23.00**

Orario obbligatorio di vendita: dalle ore 15.00 alle ore 20.00

Saranno considerati assenti gli operatori che non hanno occupato il proprio posteggio entro le ore 15,00

Orario di spunta : **ore 15.00**

Le operazioni di montaggio non potranno avvenire prima **delle ore 8.00**

Le operazioni di smontaggio, dovranno concludersi entro **le ore 24.00**.

E' facoltà degli operatori sostare con la struttura di vendita nell'area assegnata oltre l'orario previsto per l'operazioni di smontaggio a condizione che gli stessi intendano svolgere l'attività di vendita nel giorno successivo.

In alternativa entro 1 (una) ora dal termine dell'orario di vendita, salvo casi di forza maggiore, le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori o smaltita direttamente dagli interessati

4. La Fiera denominata: FIERA DI NATALE**Svolgimento: ANNUALE: LE DUE DOMENICHE ANTECEDENTI IL NATALE.**

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) ubicazione: **VIALE ITALIA, VIA INDIPENDENZA**

b) superficie complessiva dei posteggi: **3.681 mq.**

a) numero totale posteggi: **116**, di cui:

- n. **114** riservati a titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare
- n. **1** riservati ai soggetti portatori di handicap (art. 38, comma 1 L.R.T. 28/2005 e succ modifiche e integrazioni)
- n. **1** riservati ai produttori agricoli (art. 38, comma 2, lett. b L.R.T. 28/2005 e succ modifiche e integrazioni)

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

Orario:

Orario di vendita : **dalle ore 8.30 alle ore 21.00**

Le operazioni di montaggio devono terminare **alle ore 8.30**

Saranno considerati assenti gli operatori che non hanno occupato il proprio posteggio entro le ore 08,30

Orario di spunta: **ore 8.30**

Le operazioni di carico non potranno iniziare prima **delle ore 20.00**

L'accesso alle aree è consentito: a partire da 1 (una) ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 (una) ora dal termine dell'orario di vendita, salvo casi di forza maggiore, le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori o smaltita direttamente dagli operatori.

5.La Fiera denominata: FIERA DI NATALE DI VIA VERDI**Svolgimento: ANNUALE: 6 GIORNI CONSECUTIVI ANTECEDENTI IL NATALE AD ESCLUSIONE DEL SABATO.**

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) **ubicazione: VIA VERDI**

b) **superficie** complessiva dei posteggi: **103,5** mq.

b) **numero totale posteggi: 4**, di cui:

- n. **1** riservato ai soggetti portatori di handicap (art. 38, comma 1 L.R.T. 28/2005 e succ. modifiche e integrazioni)

- n. **3** per titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

- l'eventuale suddivisione in settori merceologici;

- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi

- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

- la destinazione dei singoli posteggi.

Orario:

Orario di vendita **dalle ore 15.30 alle ore 21.00**

Le operazioni di montaggio devono terminare **alle ore 15.30**

Durante lo svolgimento della Fiera non è consentito, di norma, lo stazionamento dei mezzi meccanici.

Saranno considerati assenti gli operatori che non hanno occupato il proprio posteggio entro le ore 15,30

Orario di spunta: **dalle ore 15.30**

Le operazioni di carico non potranno iniziare prima **delle ore 20.00**

L'accesso alle aree è consentito : a partire da 1 (una) ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 (una) ora dal termine dell'orario di vendita, salvo casi di forza maggiore, le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere smaltita direttamente dall'operatore.

6.La Fiera denominata: FIERA DELL'EPIFANIA

svolgimento: **ANNUALE: DAL 28/12 AL 6/1 AD ESCLUSIONE DEL SABATO E DEL GIORNO 01 GENNAIO.**

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) ubicazione: VIA VERDI

b) superficie complessiva dei posteggi: 103,5 mq.

c) numero totale posteggi: 4, di cui:

- n. **1** riservato ai soggetti portatori di handicap (art. 38, comma 1 L.R. 28/2005 e succ. modifiche e integrazioni)
- n. **3** per titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

Orario:

Orario di vendita **dalle ore 15.30 alle ore 21.00**

Le operazioni di montaggio devono terminare **alle ore 15.30**

Durante lo svolgimento del Mercato non è consentito lo stazionamento dei mezzi meccanici.

Saranno considerati assenti gli operatori che non hanno occupato il proprio posteggio entro le ore 15,30

Orario di spunta: **dalle ore 15.30**

Le operazioni di carico non potranno iniziare prima **delle ore 20.00**

L'accesso alle aree è consentito : a partire da 1 (una) ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 (una) ora dal termine dell'orario di vendita, salvo casi di forza maggiore, le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere smaltita direttamente dall'operatore.

7.La Fiera denominata: FIERA DI LA ROTTA**Svolgimento: ANNUALE: 3^ DOMENICA DI SETTEMBRE**

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) **ubicazione: PIAZZA GARIBALDI o PARCO FLUVIALE**

b) **superficie** complessiva dei posteggi: **117 mq.**

d) **numero totale posteggi: 4**, di cui:

- n. **1** riservato ai soggetti portatori di handicap (art. 38, comma 1 L.R.T. 28/2005 e succ. modifiche e integrazioni)
- n. **3** per titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

Orario:

Orario di vendita: **dalle ore 9.00 alle ore 20.00 (con facoltà di protrarre la vendita fino alle ore 23.00)**

Le operazioni di montaggio devono terminare **alle ore 9.00**

Saranno considerati assenti gli operatori che non hanno occupato il proprio posteggio entro le ore 09,00

Orario di spunta: **dalle ore 9.00**

Le operazioni di carico non potranno iniziare prima **delle ore 20.00**

L'accesso alle aree è consentito : a partire da 1 (una) ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 (una) ora dal termine dell'orario di vendita, salvo casi di forza maggiore, le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori.

8. La Fiera denominata: FIERA DI TREGGIAIA**Svolgimento: ANNUALE: 15 AGOSTO**

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) **ubicazione: VIA DEL CIMITERO/PIAZZA DELLA CHIESA**

b) **superficie** complessiva dei posteggi: **81 mq.**

e) **numero totale posteggi: 3**, di cui:

- n. **1** riservato ai soggetti portatori di handicap (art. 38, comma 1 L.R.T. 28/2005 e succ. modifiche e integrazioni)
- n. **2** per i titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

Orario:

Orario di vendita: **dalle ore 9.00 alle ore 20.00 (con facoltà di protrarre la vendita fino alle ore 23.00)**

Le operazioni di montaggio devono terminare **alle ore 9.00**

Saranno considerati assenti gli operatori che non hanno occupato il proprio posteggio entro le ore 09,00

Orario di spunta: **dalle ore 9.00**

Le operazioni di carico non potranno iniziare prima **delle ore 20.00**

L'accesso alle aree è consentito : a partire da 1 (una) ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 (una) ora dal termine dell'orario di vendita, salvo casi di forza maggiore, le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori.

9. La Fiera denominata: FIERA DI CARNEVALE

Svolgimento: ANNUALE: SECONDO IL CALENDARIO E L'ORARIO STABILITO PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI MASCHERATI DEL "CARNEVALE DEI RAGAZZI". (Di norma 4 domeniche e il martedì grasso)

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) **ubicazione:** Aree interessate al percorso del corso mascherato:

- **Zona A): Via MADRE TERESA DI CALCUTTA**

- **Zona B): Piazza CURTATONE, Via LOTTI, Via VERDI, Piazza CAVOUR, Corso MATTEOTTI, Piazza GRONCHI**

b) **superficie** complessiva dei posteggi: **334** mq.

c) **numero totale posteggi: 16**, per titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare, di cui **n. 8** in Via Madre Teresa di Calcutta, denominata zona A) e **n. 8** nelle restanti strade denominate zona B).

Obbligo di scelta del posteggio sia in zona A) che in zona B)

Specializzazioni merceologiche: somministrazione di alimenti e bevande, dolci, giocattoli e articoli carnevaleschi.

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

Orario:

Orario di vendita: **dalle ore 13.30 alle ore 21.00**

Le operazioni di montaggio devono terminare **alle ore 13,30**

Saranno considerati assenti gli operatori che non hanno occupato il proprio posteggio entro le ore 13,30

Orario di spunta: **ore 13.30**

Le operazioni di carico non potranno iniziare prima **delle ore 20.00**

L'accesso alle aree è consentito : a partire da 1 (una) ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 (una) ora dal termine dell'orario di vendita, salvo casi di forza maggiore, le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori o smaltita direttamente dagli operatori.

Articolo 47 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza comunale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione

veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti per ogni singola fiera.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e ai pedoni.

Titolo IV° - Fiere Promozionali

Capo I - Norme generali

Articolo 48 - Fiere promozionali

1. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento, tramite apposito bando, della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori, associazioni di categoria od a singoli operatori in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali
2. A tale manifestazione partecipano operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare, fino ad un massimo del 50%, anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, gli artigiani, i produttori agricoli, creatori di opere dell'ingegno, collezionisti e scambisti.
3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano.
4. Il Comune, sentite le Associazioni di categoria, può sopprimere una fiera promozionale prevista dal piano per motivi di sicurezza e ordine pubblico, per esigenza di tutela del patrimonio urbano, storico ed architettonico o per altri motivi di pubblico interesse
5. Per gli stessi motivi il Comune può spostare, sentite le Associazioni di categoria, il periodo o il luogo di svolgimento della fiera promozionale.
6. In caso di soppressione della fiera promozionale o di cambio del luogo o del periodo di svolgimento, il Comune ne dà comunicazione ai concessionari.

Articolo 49 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio della Fiera, sulla base di apposite graduatorie formulate, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese.
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di arrivo al Comune della domanda se consegnata a mano, oppure riferito alla data di spedizione se inviata con lettera raccomandata A/R;
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e adeguatamente pubblicizzati attraverso il sito internet del Comune e attraverso pubblicazione sui quotidiani locali.
3. Il bando deve indicare il numero e le caratteristiche merceologiche dei posteggi, termini e modalità di presentazione delle domande, termine per la conclusione del procedimento di assegnazione dei posteggi, nonché i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al

REA, che parteciperanno al bando, a loro riservato, contemporaneamente agli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

5. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente.
6. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
7. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Articolo 50 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 51 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, o comunque in attesa di assegnazione, è effettuata dal Comune per tutta la durata della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera Il Comune, procede alla assegnazione tenendo conto dei sotto elencati criteri:
 - ❖ anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di inizio di attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, quale risulta dal registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente;
 - ❖ ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di arrivo al Comune.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 52 – Affidamento della gestione

1. Il Comune nel caso in cui abbia affidato in gestione la manifestazione ai soggetti indicati all'art. 48, comma 1, delega al soggetto affidatario l'individuazione degli operatori, secondo le modalità indicate nella convenzione

Articolo 53 – Fiere promozionali gestite da privati

1. Per la rivitalizzazione dei centri commerciali naturali, di aree del territorio comunale e per la valorizzazione di iniziative di tradizione locale o di promozione dei prodotti tipici

locali, il Comune può autorizzare, previa concertazione con i soggetti individuati in precedenza, fiere promozionali su iniziativa dei soggetti terzi.

2. Nell'ipotesi del precedente comma, singoli o associati, presentano una richiesta al Comune con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla data programmata. Alla domanda deve essere allagata una relazione/progetto che indichi:
 - finalità, giorni e orario di svolgimento dell'iniziativa
 - settori ed eventuali specializzazioni merceologiche
 - categorie di operatori ammessi a partecipare
 - modalità di allestimento delle aree e caratteristiche delle attrezzature di vendita
 - numero dei posteggi con il relativo dimensionamento
 - ubicazione dell'area interessata con cartografia generale indicante la superficie complessiva e la dislocazione dei posteggi
 - nominativo di un responsabile/referente
 - eventuali richieste di collaborazione da parte del Comune
3. Nei successivi trenta giorni il Comune esamina il progetto, anche in contraddittorio con il soggetto promotore, se necessario.
4. In caso di accoglimento della richiesta, il Comune rilascia un unico provvedimento per lo svolgimento della manifestazione dettando prescrizioni per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per la sicurezza della circolazione stradale, per la tutela ambientale, nonché ogni altra disposizione per la regolare effettuazione della manifestazione.
5. Il comune può inoltre richiedere il deposito di una cauzione a copertura di danni eventualmente causati al patrimonio urbano ed il pagamento delle spese sostenute per il ripristino dell'area utilizzate per la manifestazione.

Capo II - Individuazione delle Fiere promozionali

Articolo 54 - Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento.

1. La Fiera promozionale denominata : **FIERA DEL PICCOLO ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO ED ARTIGIANATO LOCALE**

Svolgimento ANNUALE: IL TERZO SABATO DI OGNI MESE (AD ECCEZIONE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO)

POSSIBILITA' DI EDIZIONI STRAORDINARIE:

a) MESE DI LUGLIO, IN CONCOMITANZA CON LE APERTURE SERALI DEI NEGOZI

b) FESTIVITÀ NATALIZIE

c) ALTRE OCCASIONI DA VERIFICARE DI VOLTA IN VOLTA

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) **Ubicazione: VIA ROMA, PIAZZA CAVOUR, CORSO MATTEOTTI, PIAZZA CURTATONE, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ', VIA DEI PORTICI**

b) superficie complessiva dei posteggi: minimo **344** mq.

c) numero totale posteggi: MINIMO N. 43 – MASSIMO N. **51** di cui:

- n.**25** per titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore extra alimentare, di mq 8 ciascuno.

- n.**5** riservati operatori iscritti al R.E.A., di mq 8 ciascuno.

- n.**20** riservati alle opere creative dell'ingegno collezionisti/scambisti, di mq 8 ciascuno.

- n. **1** riservati ai portatori di handicap (art. 38, comma 1 L.R. 28/2005 e succ. modifiche e integrazioni) , per mq 8 ciascuno.

Caratteristiche delle strutture:

a) **Aspetto estetico:** Per la vendita dovranno essere allestite strutture mobili, uguali per tutti gli operatori, di gradevole aspetto e di colore bianco, in modo tale da garantire il necessario decoro al centro storico.

b) **Qualità dei materiali:** Le strutture ed i materiali, comunque usati e denominati, devono possedere i requisiti di legge per l'uso al quale vengono destinati. Gli stessi dovranno essere allestiti a perfetta regola d'arte in modo da evitare possibilità di danni o pericoli per chiunque.

Orario

Orario di vendita: **dalle ore 9.00 alle ore 20.00**

Le operazioni di montaggio devono terminare **alle ore 9.00**

Le operazioni di carico non potranno iniziare prima **delle ore 19.00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita salvo casi di forza maggiore le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere smaltita direttamente dagli operatori.

E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita e l'esposizione di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

- vendita dei soli generi vecchi, usati ecc.(mobili, accessori per l'abbigliamento e

l'arredamento, abbigliamento usato ed ogni altro genere purché non nuovo);

- vendita di articoli di artigianato locale (intendendo per prodotti di artigianato, quelli realizzati, in forma non industriale nelle zone tipiche di riferimento)
- vendita di opere creative dell'ingegno
- esposizione di articoli da collezione e scambio.

E' fatto divieto d'uso di generatori di energia elettrica. Gli operatori commerciali che necessitano dell'erogazione dell'energia elettrica, dovranno stipulare appositi contratti di fornitura di energia

2. La Fiera promozionale denominata : **FIERA DEL PICCOLO ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO ED ARTIGIANATO LOCALE**

Svolgimento ANNUALE: di norma la 2° DOMENICA DEL MESE O DI APERTURA FESTIVA DEI NEGOZI E IL SABATO CHE LA PRECEDE (AD ECCEZIONE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO)

L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) Ubicazione: **VIA PALESTRO, VIA LOTTI, VIA VERDI, VIA ROSSINI, LARGO VIA ROSSINI, VIA MONTANARA, VIA DEL TEATRO, PIAZZA DEL TEATRO PIAZZA TRENTO**

b) superficie complessiva dei posteggi: **Minimo 300 mq.**

c) numero totale posteggi, **MINIMO N. 30 – MASSIMO N. 50** di cui:

- **n.24** per titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore extra alimentare di mq 8 ciascuno.

- **n.5** riservati operatori iscritti al R.E.A., di mq 8 ciascuno.

- **n.20** riservati alle opere creative dell'ingegno collezionisti/scambisti, di mq 8 ciascuno

- **n. 1** riservati ai portatori di handicap (art. 38, comma 1 L.R. 28/2005 e succ. modifiche e integrazioni) , per mq 8.

Caratteristiche delle strutture:

a) Aspetto estetico: Per la vendita dovranno essere allestite strutture mobili, uguali per tutti gli operatori, di gradevole aspetto e di colore bianco, in modo tale da garantire il necessario decoro al centro storico.

b) Qualità dei materiali: Le strutture ed i materiali, comunque usati e denominati, devono possedere i requisiti di legge per l'uso al quale vengono destinati. Gli stessi dovranno essere allestiti a perfetta regola d'arte in modo da evitare possibilità di danni o pericoli per chiunque.

Orario

Orario di vendita: **dalle ore 9.00 alle ore 20.00**

Le operazioni di montaggio devono terminare **alle ore 9.00**

Le operazioni di carico non potranno iniziare prima **delle ore 19.00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita salvo casi di forza maggiore le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere smaltita direttamente dagli operatori.

E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita e l'esposizione di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

- vendita dei soli generi vecchi, usati ecc.(mobili, accessori per l'abbigliamento e l'arredamento, abbigliamento usato ed ogni altro genere purché non nuovo);

- vendita di articoli di artigianato locale (intendendo per prodotti di artigianato, quelli realizzati, in forma non industriale nelle zone tipiche di riferimento)

- vendita di opere creative dell'ingegno

- esposizione di articoli da collezione e scambio.

E' fatto divieto d'uso di generatori di energia elettrica. Gli operatori commerciali che

necessitano dell'erogazione dell'energia elettrica, dovranno stipulare appositi contratti di fornitura di energia

Articolo 55 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza comunale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti per ogni singola fiera.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e ai pedoni.

Titolo V° - Posteggi fuori mercato

Capo I - Norme generali

Articolo 56 – Posteggi fuori mercato e criteri di assegnazione decennale dei posteggi

1. I posteggi fuori mercato sono individuati dall'elenco allegato al presente regolamento. Fatte salve le autorizzazioni esistenti l'assegnazione di nuovi posteggi o dei posteggi che si rendessero liberi avviene tramite bando comunale nel rispetto delle seguenti priorità:
 - Maggior numero di presenze maturate nel mercato. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a titoli abilitativi diversi;
 - A parità di anzianità di presenze verrà tenuto conto:
 - ☒ a) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di inizio di attività relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche, quale risulta dal registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
 - ☐ b) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di arrivo al Comune della domanda se consegnata a mano, oppure riferito alla data di spedizione se inviata con lettera raccomandata A/R
 - In caso di ulteriore parità, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni.
2. I bandi comunali devono essere pubblicati all'albo Pretorio del Comune, comunicati alle Associazioni di categoria e adeguatamente pubblicizzati attraverso il sito internet del Comune e i quotidiani locali.
3. Il bando comunale deve contenere:
 - a) L'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione, le caratteristiche di ciascun posteggio;
 - b) L'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche dei posteggi. Nel caso di affidamento del posteggio per specializzazione, l'aggiudicatario è tenuto tassativamente a rispettare, pena la decadenza dei titoli abilitativi, la specializzazione merceologica attribuita al posteggio medesimo.
 - c) Il giorno/i giorni di occupazione del posteggio
 - d) Le modalità e i termini di presentazione delle domande
 - e) Il termine entro il quale il Comune redige le graduatorie.
 - f) I criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati
4. Il Comune rilascia contestualmente la concessione decennale del posteggio e l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale nel posteggio stesso.
5. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento dell'attività, non sia presente

nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

6. Nei posteggi fuori mercato, in caso di assenza del concessionario, non si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore

Articolo 57 - Decadenza del titolo abilitativo per attività commerciale su aree pubbliche

1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio decadono:

d) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 della LR 28/2005 e successive modifiche e integrazioni;

e) qualora l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio di attività, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga non superiore a mesi 6 (sei), per comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza termine;

f) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 33.

I giustificativi delle assenze devono pervenire al Comune con lettera di accompagnamento debitamente sottoscritta entro 10 giorni dal verificarsi dall'evento. In caso di inoltramento tardivo il giustificativo è considerato nullo.

g) mancato pagamento del canone dovuto ai sensi dell'art. 9 comma 1, del Regolamento COSAP. Sarà ritenuto inadempiente l'operatore che non abbia provveduto al pagamento del canone annuale entro 30 giorni successivi alla scadenza dell'ultima rata prevista.

La decadenza causa mancato pagamento del canone dovuto, non esime da recupero crediti come dal regolamento COSAP.

2. Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza/revoca fissando un termine per eventuali contro deduzioni decorso il quale provvede all'adozione del prescritto provvedimento.
3. Resta salva la facoltà di revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico. In tal caso si applica l'art. 30 del presente Regolamento.

Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 58 - Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. POSTEGGIO FUORI MERCATO

Svolgimento dell'attività:Utilizzo : **OTTOBRE - MAGGIO**Cadenza : **SETTIMANALE**Giornata svolgimento : **DOMENICA E FESTIVI**a) **ubicazione: PONTEDERA -- C.SO MATTEOTTI (Lato Chiesa del SS. Crocifisso)**b) **superficie complessiva dei posteggi: 24 mq.**c) **totale posteggi: n. 1** per titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore alimentare **SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA:** Prodotti dolciari senza cottura sul posto **Orario:**Orario di vendita: **dalle ore 8.00 alle ore 20.00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita salvo casi di forza maggiore le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere smaltita direttamente dagli operatori.

2. POSTEGGI FUORI MERCATO

Svolgimento dell'attività:Utilizzo : **ANNUALE**Cadenza : **GIORNALIERA**Giornata svolgimento : **GIORNI DI APERTURA DEL CIMITERO**a) **ubicazione: PIAZZALE DEL CIMITERO**b) **superficie complessiva dei posteggi: 90 mq.**c) **totale posteggi: n. 2** di cui:- **n. 2** per titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche **SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA:** Fiori e piante, articoli cimiteriali **Orario:**Orario di vendita: **apertura del cimitero**

L'area dovrà essere tenuta pulita ed in ordine.

3. POSTEGGIO FUORI MERCATO

Svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento : **TUTTI I GIORNI (ESCLUSA LA MATTINA DEL VENERDI')**

a) **ubicazione: PIAZZA DEL MERCATO**

b) superficie complessiva dei posteggi: **50 mq.**

c) totale posteggi: n. **1** per titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore alimentare.

SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA: somministrazione di alimenti e bevande;

Orario: da scegliere nelle seguenti fasce:

fascia minima – dalle 14.00 alle 20.00

fascia massima – dalle 8.00 alle 24.00

VENERDI' inizio dalle ore 14,00

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

E' facoltà dell'operatore sostare con la struttura di vendita nell'area assegnata oltre l'orario previsto per l'attività di vendita.

L'area dovrà essere tenuta pulita ed in ordine.

4. POSTEGGIO FUORI MERCATO

Svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento : **DA LUNEDI' A SABATO**

a) **ubicazione: VIA BRIGATE PARTIGIANE**

b) superficie complessiva dei posteggi: **6 mq.**

- c) totale posteggi: n. **1** per titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore non alimentare

SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA: Libri, fumetti e pubblicazioni varie

Orario:

Orario di vendita **dalle ore 8.00 alle ore 20.00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

E' facoltà dell'operatore sostare con la struttura di vendita nell'area assegnata oltre l'orario previsto per l'attività di vendita.

L'area dovrà essere tenuta pulita ed in ordine.

5. POSTEGGIO FUORI MERCATO

Svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento : **GIORNI DI APERTURA DEL CIMITERO**

b) **ubicazione: LA ROTTA - CIMITERO**

b) superficie complessiva dei posteggi: **massimo 25 mq.**

c) totale posteggi: n. **1** .per titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e/o produttori agricoli titolari dell'autorizzazione di cui alla L. 59/63 o comunicazione di inizio attività ai sensi del D.Lgs. 228/2001.

SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA: Fiori e piante, articoli cimiteriali

Orario:

Orario di vendita: **apertura del cimitero**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita salvo casi di forza maggiore le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori o smaltita direttamente dall'operatore.

6. POSTEGGIO FUORI MERCATO

Svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento : **TUTTI I GIORNI**

a) **ubicazione: PIAZZA BELLA DI MAI**

b) superficie complessiva dei posteggi: **24 mq.**

c) totale posteggi: n. **1** per titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore alimentare

SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA: Somministrazione di alimenti e bevande;

Orario: da scegliere nelle seguenti fasce:

fascia minima – dalle 16.00 alle 19.00

fascia massima – dalle 9.00 alle 20.00

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

E' facoltà dell'operatore sostare con la struttura di vendita nell'area assegnata oltre l'orario previsto per l'attività di vendita.

L'area dovrà essere tenuta pulita ed in ordine.

7. POSTEGGIO FUORI MERCATO**Svolgimento dell'attività:**Utilizzo : **ANNUALE**Cadenza : **GIORNALIERA**Giornata svolgimento : **VENERDI'**a) **ubicazione: CORSO MATTEOTTI (LATO CHIESA DEL SS. CROCIFISSO)**b) superficie complessiva dei posteggi: **24 mq.**c) totale posteggi: n. **1** per titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche **SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA:** Libri, fumetti e pubblicazioni varie **Orario:**

Orario di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 14.00

L' accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita pomeridiano le aree dovranno essere lasciate libere

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita salvo casi di forza maggiore le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere smaltita direttamente dall'operatore.

8. POSTEGGIO FUORI MERCATO**Svolgimento dell'attività:**Utilizzo : **ANNUALE**Cadenza : **GIORNALIERA**Giornata svolgimento : **DAL LUNEDI' AL SABATO**a) **ubicazione: PIAZZA TRENTO**b) superficie complessiva dei posteggi: massimo **50 mq.**c) totale posteggi: n. **1** per titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore alimentare **SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA:** Frutta e verdura **Orario:**

Orario di vendita: dalle ore 7.30 alle ore 13,30

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita salvo casi di forza maggiore le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere smaltita direttamente dall'operatore.

9. POSTEGGIO FUORI MERCATO**Svolgimento dell'attività:**Utilizzo : **ANNUALE**Cadenza : **GIORNALIERA**Giornata svolgimento : **DAL LUNEDI' AL SABATO**a) **ubicazione: VIALE AMERICA (Posteggio ubicato c/o parcheggio pubblico Magazzino PAM)**b) superficie complessiva dei posteggi: **24 mq.**c) totale posteggi: n. **1** per titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore alimentare o produttore diretto titolare di autorizzazione di cui alla L. 59/63 o comunicazione di inizio attività ai sensi del D.Lgs. 228/2001 **SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA:** Frutta e verdura **Orario:**Orario di vendita massimo: **dalle ore 8:00 alle ore 20:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

E' facoltà dell'operatore sostare con la struttura di vendita nell'area assegnata oltre l'orario previsto per l'attività di vendita.

L'area dovrà essere tenuta pulita ed in ordine.

10. POSTEGGIO FUORI MERCATO**Svolgimento dell'attività**Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento : **DAL LUNEDI' AL SABATO**

a) **ubicazione: VIALE AMERICA (Posteggio ubicato c/o parcheggio pubblico Magazzino PAM)**

b) superficie complessiva dei posteggi: **24 mq.**

c) totale posteggi: n. **1** per titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore alimentare

SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA: Somministrazione alimenti e bevande

Orario:

Orario di vendita massimo: **dalle ore 8:00 alle ore 20:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

E' facoltà dell'operatore sostare con la struttura di vendita nell'area assegnata oltre l'orario previsto per l'attività di vendita.

L'area dovrà essere tenuta pulita ed in ordine.

Articolo 59 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area destinata a posteggio fuori mercato è interdetta, con apposita ordinanza comunale, emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, nei giorni e negli orari relativi ad ogni singolo posteggio.

Titolo VI° - Commercio itinerante

Articolo 60 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, con divieto di collocare bancarelle, attrezzature, nonché esporre a terra la merce.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo, e comunque non superiore ad un ora.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza in presenza di mercati e fiere, nelle aree urbane situate ad una distanza inferiore ad 1 km. dal luogo di svolgimento dei mercati e fiere suindicati.
5. L'attività itinerante è svolta mediante passaggio del mezzo trasportatore nei quartieri, nelle borgate e presso singole abitazioni con fermata consentita, per il tempo strettamente necessario ad eseguire il servizio richiesto da parte degli utenti, in luoghi dove la fermata stessa non è vietata dalla segnaletica stradale e non reca intralcio alla circolazione stradale.
6. E' vietata la sosta del veicolo in attesa della vendita nonché l'esposizione delle merci al di fuori del veicolo, per terra o su attrezzature mobili poggiate al suolo ed inoltre mediante ogni altro sistema di esposizione delle merci in vendita quali abbassamento di sponde del piano di carico, apertura di portelloni, uso improprio di parti del veicolo ec., che connotino lo stazionamento del veicolo ai fini della vendita e quindi l'attività su posteggio non consentita.

Articolo 61 - Zone vietate

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito in tutte le strade del territorio comunale, dentro e fuori i centri abitati, fatta eccezione per le strade del capoluogo comprese nel quadrilatero delimitato dalla Tosco Romagnola, dall'asse Ferroviario, dalla Via Sacco e Vanzetti e dall'argine del fiume Era così come meglio rappresentato nella cartografia allegata.

Articolo 62 – Rappresentazione cartografica

1. Presso gli uffici comunali competenti è tenuta a disposizione degli interessati la cartografia del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 63 - Determinazione degli orari

1. L'orario per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è fissato dalle ore 8,00 alle ore 19,30. La stessa attività è inoltre esercitata nel rispetto della chiusura domenicale e festiva.

Titolo VII° - Concessione temporanea di aree pubbliche

Articolo 64 - Concessioni temporanee per manifestazioni di carattere straordinario

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b. quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c. in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
 - d. integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari e conoscenza delle produzioni etniche e sviluppo del commercio equo e solidale
2. Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinare all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Comune. Ciò compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del comune.
3. Durante particolari iniziative possono essere rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico su richiesta dell'operatore per la vendita di particolari generi merceologici, riconducibili alla natura della festività, evento ecc.
4. E' consentito all'organizzatore di iniziative di promozione del territorio, di animazione, culturali, sportive o di altra natura religiosa o sociale, individuare direttamente gli operatori su area pubblica per l'effettuazione di attività di vendita nell'ambito della manifestazione promossa. E' fatto obbligo all'organizzatore di verificare i requisiti del soggetto partecipante e di trasmettere l'elenco dei soggetti al Comune.
5. Nel caso di cui al comma 3, le concessioni devono essere richieste almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione.
6. Sono individuate con determinazione del responsabile del servizio competente le date di inizio delle manifestazioni e degli eventi che non hanno date fisse in calendario.

Articolo 65 - Attività stagionali

1. La concessione per le attività stagionali può essere rilasciate per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Titolo VIII° - Norme transitorie e finali

Articolo 66 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 67 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 68 - Sanzioni

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 104 della L.R.T. n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di violazioni della normativa per il commercio su aree pubbliche, si applicano le seguenti sanzioni:

<i>Articolo di riferimento</i>	<i>Descrizione violazione</i>	<i>Sanzione</i>
<i>Art. 104, comma 1, L.R.T. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni</i>	<p><i>Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>di onorabilità previsti dall'art. 13 della LR 28/2005, valevoli per entrambi i settori commerciali, alimentare e non alimentare</i> • <i>Di professionalità previsti dall'art. 14 della LR 28/2005, valevoli per il commercio di prodotti alimentari e/o relativa somministrazione.</i> 	<p><i>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 (pagamento in misura ridotta euro 5.000) al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della L. 689/1981</i></p>
<i>Art. 104, comma 2, LR 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni</i>	<p><i>In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore</i></p> <p><i>La sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.</i></p>	<p><i>Sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1.500</i></p>
<i>Art. 104, comma 3, LR 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni</i>	<p><i>Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al Titolo II, capi V, IX e XI della LR 28/2005</i></p>	<p><i>Sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1.500.</i></p>

<i>Art. 104, comma 4, LR 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni</i>	<i>Per ogni violazione delle limitazioni e divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche</i>	<i>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.</i>
<i>Art. 104, comma 5, LR 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni</i>	<i>In caso di particolare gravità o per reiterate violazioni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.</i>	<i>Sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività</i>
<i>Regolamenti comunali e leggi speciali</i>	<i>Violazioni sanzionate da norme di leggi e/o regolamenti speciali: (occupazione di suolo pubblico, circolazione stradale, normativa sui rifiuti)</i>	<i>Sanzioni previste dalle specifiche disposizioni violate</i>

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 69 - Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari ed ogni altro provvedimento in materia.

Articolo 70 – Norma di rinvio

1. Il presente regolamento si adegua alle norme legislative e regolamentari adottate in forma automatica per quanto riguarda le parti non sostanziali.

Articolo 71 – Norma transitoria

1. Le Fiere Promozionali, così come individuate al Capo II, art. 54, sono state affidate in gestione dal Comune di Pontedera alle Associazioni CONFCOMMERCIO e CONFESERCENTI con Convenzione stipulata in data 26/09/08, avente validità fino al 31/12/09.

Approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 21/04/2009
Modificato con deliberazione consiliare n. 116 del 21/12/2010
Modificato con deliberazione consiliare n. 46 del 21/06/2011

PLANIMETRIE

- TAVOLA N. 1 – MERCATO SETTIMNALE DEL VENERDI'
- TAVOLA N. 2 – MERCATO SETTIMNALE DEL SABATO POMERIGGIO
- TAVOLA N. 3A – FIERA DI SAN LUCA – VIALE ITALIA
- TAVOLA N. 3B – FIERA DI SAN LUCA – VIA INDIPENDENZA
- TAVOLA N. 3C – FIERA DI SAN LUCA – VIA PACINOTTI
- TAVOLA N. 4A – FIERA DI SAN LUCA CENTRO CITTADINO - P.ZZA CADUTI DI CEFALONIA
- TAVOLA N. 4B – FIERA DI SAN LUCA CENTRO CITTADINO – P.ZZA ANDREA DA PONTERA E LARGO DANTE
- TAVOLA N. 4C – FIERA DI SAN LUCA CENTRO CITTADINO – VIALE R. PIAGGIO
- TAVOLA N. 4D – FIERA DI SAN LUCA CENTRO CITTADINO – VIALE ITALIA
- TAVOLA N. 4E – FIERA DI SAN LUCA CENTRO CITTADINO – P.ZA UNITA' D'ITALIA
- TAVOLA N. 5 – FIERA DI SAN LUCA ZONA LUNA PARK
- TAVOLA N. 6A – FIERA DI NATALE – VIALE ITALIA
- TAVOLA N. 6B – FIERA DI NATALE – VIA INDIPENDENZA
- TAVOLA N. 7 – FIERA DI NATALE – VIA VERDI
- TAVOLA N. 8 – FIERA DELL'EPIFANIA – VIA VERDI
- TAVOLA N. 9 e TAVOLA 10 – FIERA DI LA ROTTA - P.ZZA GARIBALDI O PARCO FLUVIALE
- TAVOLA N. 11 – FIERA DI TREGGIAIA – VIA DEL CIMITERO/P.ZA DELLA CHIESA
- TAVOLA N. 12A – FIERA DI CARNEVALE – VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA
- TAVOLA N. 12B – FIERA DI CARNEVALE – P.ZZA CURTATONE, VIA LOTTI, VIA VERDI, PIAZZA CAVOUR, CORSO MATTEOTTI, PIAZZA GRONCHI
- TAVOLA N. 13 – POSTEGGIO FUORI MERCATO – CORSO MATTEOTTI (LATO CHIESA DEL SS. CROCIFISSO)
- TAVOLA N. 14 – POSTEGGIO FUORI MERCATO - PIAZZALE DEL CIMITERO
- TAVOLA N. 15 – POSTEGGIO FUORI MERCATO - PIAZZALE DEL MERCATO
- TAVOLA N. 16 – POSTEGGIO FUORI MERCATO - VIA BRIGATE PARTIGIANE
- TAVOLA N. 17 – POSTEGGIO FUORI MERCATO - LA ROTTA CIMITERO
- TAVOLA N. 18 – POSTEGGIO FUORI MERCATO - PIAZZA BELLA DI MAI
- TAVOLA N. 19 – POSTEGGIO FUORI MERCATO - CORSO MATTEOTTI (LATO CHIESA DEL SS. CROCIFISSO)
- TAVOLA N. 20 – POSTEGGIO FUORI MERCATO - PIAZZA TRENTO
- TAVOLA N. 21 – POSTEGGIO FUORI MERCATO - VIALE AMERICA (POSTEGGIO UBICATO C/O PARCHEGGIO PUBBLICO MAGAZZINO PAM)
- TAVOLA N. 22 – POSTEGGIO FUORI MERCATO - VIALE AMERICA (POSTEGGIO UBICATO C/O PARCHEGGIO PUBBLICO MAGAZZINO PAM)
- TAVOLA N. 23 – ZONA VIETATA ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
- TAVOLA N. 24A – FIERA PROMOZIONALE - 3° SABATO DEL MESE
- TAVOLA N. 24B – FIERA PROMOZIONALE - 2° DOMENICA DEL MESE E SABATO PRECEDENTE